



**ISTANZA DI RIMBORSO FORFETTARIA DELL'IRAP:
NUOVE MODALITA' E SCADENZE**

Dopo il rinvio della scadenza del 14.09.2009 per la trasmissione dell'Istanza di rimborso delle maggiori imposte (IRES/IRPEF) corrisposte per gli anni 2004-2005-2006 e 2007 a seguito del riconoscimento della parziale deducibilità dell'IRAP (come noto forfettariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero alle spese per il personale dipendente e assimilato) l'Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 28.10.2009 ha stabilito nuove modalità e un nuovo calendario per la trasmissione telematica delle istanze di rimborso.

Viene ora superata la logica della gara telematica (il così detto "click day") ma viene previsto un **invio delle richieste scaglionato su base regionale**. Infatti la trasmissione telematica delle istanze di rimborso dovrà essere effettuata per ciascuna regione, **determinata in base al domicilio fiscale del contribuente indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata**.

Il nuovo calendario per la trasmissione regionale delle istanze è il seguente:

Regione	Data e ora di apertura del canale telematico	Regione	Data di apertura del canale telematico
Molise	Martedì 17 novembre ore 12.00	Puglia	Mercoledì 25 novembre ore 12.00
Basilicata		Piemonte	Giovedì 26 novembre ore 12.00
Calabria		Sicilia	Venerdì 27 novembre ore 12.00
Valle d'Aosta	Giovedì 19 novembre ore 12.00	Emilia Romagna	Lunedì 30 novembre ore 12.00
Friuli-Venezia Giulia		Veneto	Martedì 1 dicembre ore 12.00
Liguria		Lazio - Persone Fisiche	Mercoledì 2 dicembre ore 12.00
Marche	Venerdì 20 novembre ore 12.00	Lazio - Società	Giovedì 3 dicembre ore 12.00
Abruzzo		Campania - Persone Fisiche	Venerdì 4 dicembre ore 12.00
Trentino Alto Adige		Campania - Persone Fisiche	Mercoledì 9 dicembre ore 12.00
Umbria	Lunedì 23 novembre ore 12.00	Lombardia - Persone Fisiche	Giovedì 10 dicembre ore 12.00
Sardegna		Lombardia - Società	Venerdì 11 dicembre ore 12.00
Toscana	Martedì 24 novembre ore 12.00		

La ripartizione delle risorse messe a disposizione per il rimborso forfettario dell'Irap seguirà il seguente doppio canale:

- **inizialmente** (con gli stazionamenti previsti per gli anni 2009 e 2010) **saranno soddisfatte le richieste di rimborso che si riferiscono a periodi d'imposta più remoti e, nell'ambito del medesimo periodo d'imposta secondo l'ordine di trasmissione;**
- **successivamente qualora le disponibilità finanziarie previste per il 2010 non consentano di erogare integralmente i rimborsi, fermo restando il pagamento dei rimborsi residui delle annualità non completate con le modalità precedenti, quelli relativi al primo periodo d'imposta interamente non pagato saranno erogati in proporzione all'ammontare complessivo dei rimborsi liquidati.**

N.B. Si ricorda che qualora vogliate avvalervi della collaborazione del nostro Studio per la predisposizione e trasmissione dell'istanza di rimborso forfettaria dell'Irap, qualora non lo abbiate già fatto, è indispensabile contattarci con urgenza.

SCHEDA CARBURANTE: UN UTILIZZO SPROPORZIONATO RENDE INATTENDIBILE LA CONTABILITA'

Come noto gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati da imprese/lavoratori autonomi presso gli impianti di distribuzione stradale, al fine della detrazione IVA e della deducibilità della spesa, devono essere certificati dalla "scheda

RIPRODUZIONE VIETATA



carburante”.

La Scheda carburante:

- deve essere utilizzata **per ciascun veicolo** a motore impiegato nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione;
- può essere **mensile** ovvero **trimestrale**, a prescindere dalla periodicità di liquidazione dell’IVA adottata;
- deve riportare i seguenti **dati obbligatori**:
 - **Estremi identificativi del soggetto che effettua il rifornimento**: denominazione/ragione sociale/cognome e nome, domicilio fiscale e numero di Partita IVA;
 - **Estremi di individuazione del veicolo**: casa costruttrice, modello e targa del veicolo;
 - **All’atto di ogni rifornimento** l’addetto alla distribuzione deve indicare: data, ammontare del corrispettivo al lordo dell’IVA, denominazione/ragione sociale dell’esercente l’impianto di distribuzione, l’ubicazione dell’impianto, **firma** del gestore (tale ultimo elemento costituisce elemento essenziale della scheda carburante al fine della sua validità);
 - **Il numero di Km** risultanti a fine mese/trimestre (da tale adempimenti risultano **esclusi i titolari di reddito di lavoro autonomo**)

L’indicazione di tale ultimo dato obbligatorio va collegata all’intento dell’Amministrazione Finanziaria di verificare il consumo del veicolo in rapporto ai chilometri percorsi alla fine del mese/trimestre *“allo scopo di evitare artificiose ricostruzioni postume del contenuto della scheda”*.

Al riguardo risulta meritevole di menzione la circostanza che con Sentenza n. 7272 del 26.03.2009 la Corte di Cassazione si è espressa riguardo alle spese per carburanti, affermando che l’indicazione di **importi sproporzionati rispetto al tipo di attività svolta** dal soggetto d’imposta **e al parco automezzi** del quale lo stesso dispone **rende inattendibile la scheda carburante e, di conseguenza la contabilità in cui esse sono annotate**.

La Suprema Corte ha dunque affermato che **l’inattendibilità delle schede carburante**, determinata dalla sproporzione degli importi in esse indicati, **costituisce da sola una presunzione di infedeltà delle dichiarazioni** ai fini IVA/Redditi, determinando lo spostamento dell’onere della prova in capo al contribuente; sarà infatti *“a carico del contribuente, privo di attendibile documentazione d’impresa, l’onere di provare i propri costi in altro modo valido; fermo restando il potere-dovere del giudice tributario di merito di determinare la giusta entità della rettifica, nei limiti in cui il contribuente abbia chiesto di provare e provato, anche mediante valide presunzioni, la misura dell’IVA dell’imposta (destraibile) pagata sugli acquisti realmente effettuati per l’esercizio dell’impresa ...”*.

CESSIONI IMMOBILIARI: SOPPRESSIONE ACCERTAMENTO BASATO SUL VALORE NORMALE

La Legge Comunitaria 2008 (Legge 88/2009) al fine dell’adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria ha modificato la disciplina dell’accertamento ai fini IVA e ai fini delle Imposte dirette delle cessioni immobiliari effettuate all’interno dell’attività di impresa.

Per tali operazioni il previgente D.L. 223/2006 aveva ampliato i poteri dell’Ufficio nell’ambito della sua attività di accertamento e rettifica individuando una presunzione legale relativa dell’esistenza di maggiori imponibili nell’ipotesi di un “valore normale”, determinato sulla base delle quotazioni fornite dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio (O.M.I.), dell’immobile oggetto della cessione superiore rispetto al corrispettivo dichiarato dalle parti.

Riportiamo qui di seguito le modifiche apportate dalla Legge Comunitaria 2008.

IMPOSTE DIRETTE

La versione dell’**art. 39, comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 600/73** così come modificato dal D.L. 223/2006 prevedeva la possibilità per l’Ufficio di procedere alla rettifica del reddito d’impresa qualora l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate risultava desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

Era inoltre previsto che *“per le **cessioni aventi ad oggetto beni immobili** ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, **la prova di cui al precedente periodo** (presunzioni gravi, precise e concordanti) **s’intende integrata anche se l’infedeltà dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei predetti beni ...”***.

La **Legge Comunitaria 2008** ha abrogato tale ultimo periodo dell’art. 39 comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 600/73, **eliminando** in sede di accertamento di una cessione immobiliare **la possibilità per l’Ufficio di effettuare automaticamente, senza ulteriori oneri probatori, la rettifica del reddito dichiarato qualora il valore normale O.M.I. dell’immobile risulti superiore al corrispettivo dichiarato** dalle parti.

L’onere della prova ritorna in capo all’Ufficio, il quale dovrà dimostrare che i ricavi dichiarati derivanti dalla

RIPRODUZIONE VIETATA



compravendita dell'immobile siano inferiori a quelli realmente percepiti. A tal fine il maggior valore normale dell'immobile può essere solamente un mero indizio o al più una presunzione semplice che dovrà essere utilizzato dall'Ufficio quale elemento, unito ad altri, per comporre una "presunzione grave, precisa e concordante" al fine della rettifica del reddito d'impresa.

La nuova disposizione ai fini delle Imposte dirette **decorre** dal giorno successivo a quello di pubblicazione in G.U. della Legge Comunitaria (e dunque dal 15/07/2009). Non è tuttavia ad oggi certa l'eventuale efficacia retroattiva dell'abrogazione della possibilità per l'Agenzia delle Entrate di effettuare accertamenti ai fini delle imposte dirette avvalendosi del valore normale sulla base dei valori O.M.I.; a tal proposito si resta in attesa di chiarimenti ufficiali.

IMPOSTE INDIRETTE: I.V.A.

La versione dell'art. 54, comma 3 D.P.R. n. 633/72, così come modificato dal D.L. 223/2006, per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenza consentiva all'Ufficio di **rettificare direttamente** la dichiarazione annuale IVA, **qualora il corrispettivo della cessione** medesima era dichiarato in misura **inferiore al "valore normale"** del bene. La dichiarazione di un corrispettivo inferiore al valore normale O.M.I. del bene determinava dunque la prova dell'esistenza di operazioni imponibili o l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno luogo a detrazione, con conseguente automatica rettifica della dichiarazione IVA.

La **Legge Comunitaria 2008** ha abrogato tale previsione, **eliminando il potere concesso all'Agenzia delle Entrate di rettificare direttamente la dichiarazione IVA** quando il corrispettivo della cessione di beni immobili risulta inferiore al valore normale del bene. Tale circostanza rappresenta ora un mero indizio dell'esistenza di operazioni imponibili non dichiarate o inesatte; spetta ora all'Agenzia delle Entrate l'onere di dimostrare che i ricavi dichiarati derivanti dalla compravendita immobiliare siano inferiori a quelli realmente percepiti, producendo ulteriori indizi al fine di fornire in modo certo e diretto la prova dell'esistenza di operazione imponibili non dichiarate.

La nuova disposizione ai fini IVA **decorre** dal giorno successivo a quello di pubblicazione in G.U. della Legge Comunitaria (e dunque dal 15/07/2009), tuttavia "per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008 per le quali sia stata già applicata la disciplina risultante da tali disposizioni, resta fermo il trattamento fiscale applicato". Con tale specifica il Legislatore pare precisare che è preclusa all'Amministrazione la possibilità di effettuare accertamenti ai fini IVA utilizzando il valore normale degli immobili anche con riferimento a transazioni anteriori alla modifica, ad opera della Comunitaria 2008, dell'art. 54, comma 3 D.P.R. n. 633/72 ed effettuate fin dal 1/01/2008.

PERDITE SU CREDITI

Gli ultimi mesi dell'anno sono dedicati all'analisi dell'andamento dell'esercizio per l'adozione di eventuali provvedimenti correttivi. In tale ottica elemento critico sul bilancio e/o sulla base imponibile è costituito dalle perdite sui crediti in sofferenza, situazione questa in netto aumento a causa della crisi economica globale.

DISCIPLINA CIVILISTICA

La disciplina civilistica, nell'art. 2.426 del C.C., prevede che in bilancio i **"Crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzo"**.

Al fine della determinazione del "presumibile valore di realizzo" possono essere adottati vari criteri, i quali, ad esempio, possono prevedere una percentuale di riduzione del valore del credito a seconda della "situazione" del credito.

Di seguito, ai fini puramente esemplificativi ed utilizzabili esclusivamente in ambito civilistico (altre sono le regole fiscali), si propone una tabella con l'individuazione delle percentuali di riduzione del valore dei crediti:

Falliti	100%
Crediti Inesigibili	100%
Pignoramenti	45%
Concordato Preventivo	60%
Decreto Ingiuntivo	40%
Scaduti Da Meno Di 30 gg	5%
Scaduti Da Piu' Di 30gg Ma Meno 180 gg	20%
Scaduti Da Piu' Di 180 gg	40%

RIPRODUZIONE VIETATA



DISCIPLINA FISCALE

Al fine della **deducibilità fiscale delle perdite su crediti** la normativa impone il rispetto di rigide condizioni: infatti l'art. 101 del TUIR consente la deduzione delle perdite su crediti **solamente qualora risultino da elementi certi e precisi, riscontrabili da apposita documentazione**, quale ad esempio la corrispondenza intervenuta tra le parti o la procedura di recupero del credito.

Tali requisiti di certezza e precisione sono richiesti anche qualora si voglia dedurre le perdite su crediti derivanti dalla cessione volontaria a titolo oneroso dei crediti (credito pro-soluto); infatti anche in tale circostanza il creditore è chiamato ad attivare una procedura di recupero del credito.

Al fine di una maggior certezza della correttezza della deduzione delle perdite su crediti segnaliamo che è ormai consolidato il riconoscimento della perdita su crediti qualora siano rimaste infruttuose le procedure esecutive attuate per il recupero del credito.

L'unica eccezione alla richiesta di elementi certi e precisi per la deducibilità della perdita su crediti è costituita dai crediti verso **debitori sottoposti a procedure concorsuali**. Per tali crediti, infatti, l'art. 101 comma 5 consente la **deduzione in ogni caso e senza particolari azioni**, precisando che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:

- della sentenza dichiarativa del fallimento;
- dal provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- dal decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- dal decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

La necessità della documentazione della certezza e della precisione della perdita su crediti impone rilevanti oneri legali e di procedura in capo al creditore, per questo motivo **è consentita la deducibilità dei crediti di modesto importo senza la necessità di rigorose prove formali e senza onerosi tentativi atti al recupero**; infatti per tali crediti si assisterebbe ad una antieconomicità delle procedure atte al recupero del credito rispetto all'importo dello stesso. Al fine dell'individuazione dei crediti di modesto importo purtroppo non esiste un importo determinato per legge al di sotto del quale i crediti possono ritenersi di modesto valore, si dovrà pertanto valutare caso per caso, tenendo conto dell'entità del portafoglio ovvero della complessiva posizione creditoria verso un cliente. Un'ipotesi plausibile potrebbe essere la soglia di €.1.000,00.

Per quanto attiene l'individuazione dell'**esercizio di competenza** per effettuare la deduzione della perdita su crediti la normativa nulla dispone al riguardo, neppure nel caso di debitore sottoposto a procedure concorsuali.

Al riguardo la Corte di Cassazione con la Sentenza 16330/05 ha individuato l'esercizio di competenza quello in cui si acquista la certezza che il credito non sarà più recuperato, certezza che nel caso di procedure concorsuali coincide con la relativa apertura.

Una posizione più morbida viene assunta dall'Associazione italiana dottori commercialisti nella "Nota di comportamento 172/2008", nella quale viene asserito che la norma fiscale non impone la deduzione integrale del credito nell'esercizio di dichiarazione del fallimento, ma riconosce fiscalmente la validità della stima del valore di presumibile realizzo effettuata dall'imprenditore caso per caso (prevedendo dunque che la deducibilità fiscale segua gli stessi criteri previsti ai fini civilistici). La deducibilità della perdita su crediti è dunque ritenuta ammissibile per tutta la durata nella procedura, ovviamente nei limiti dell'imputazione a bilancio.

Sia dalla Corte di Cassazione che dalla Norma di comportamento 172/2008 è esclusa la possibilità di effettuare la valutazione dell'esercizio di competenza nel quale effettuare al deducibilità dalla perdita su crediti a proprio arbitrio, infatti tale deducibilità è vincolata ai principi civilistici di verità, correttezza e prudenza e non può essere effettuata basandosi su una convenienza fiscale.

Nella generalità dei casi l'esercizio di imputazione delle perdite su crediti non potrà che essere quello di apertura della procedura fallimentare, con l'avvertenza che la norma fiscale ammette la deducibilità solo a partire dall'esercizio della sentenza dichiarativa di fallimento mentre civilisticamente anche qualora il fallimento avvenga dopo la chiusura dell'anno si è obbligati a tenerne conto nella predisposizione del bilancio (principio contabilità n. 29). In tale ipotesi però risulta fiscalmente non deducibile la perdita rilevata in sede di chiusura di bilancio se il debitore viene dichiarato fallito nei primi mesi dell'anno successivo in fase di chiusura del bilancio.

COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL'IMPRESA

Ricordiamo che dallo scorso 1 ottobre 2009 ha debuttato la **Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa**, attraverso la quale con un unico modulo, da trasmettere telematicamente alle Camere di Commercio, è possibile assolvere a tutti gli adempimenti relativi al Registro delle imprese, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate

RIPRODUZIONE VIETATA



A decorrere dal 1/04/2010 la procedura della Comunicazione Unica diventerà l'unica strada obbligatoria per l'avvio dell'impresa.

SCUDO FISCALE

Con la circolare n.43/E del 10 ottobre scorso, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni definitive in materia di **Scudo Fiscale** confermando di fatto le modalità di adesione alla disciplina in esame già rese note dall'Agenzia stessa con la pubblicazione delle istruzioni nel mese di settembre scorso.

Sono state chiarite alcune questioni:

- 1) Al contrario di quello inizialmente previsto, ai fini della **normativa sull'antiriciclaggio (L. 231/2007)** coloro che aderiscono allo scudo fiscale saranno sottoposti ad adeguata verifica, registrazione ed eventuale segnalazione di operazioni sospette nei casi in cui i soggetti obbligati (intermediari e professionisti) sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che le attività oggetto delle procedure siano frutto di reati diversi da quelli "coperti" dallo scudo fiscale. Di fatto, quindi, la normativa sull'antiriciclaggio potrebbe non escludere il rischio di identificazione.
- 2) L'emersione di capitali esteri di un **socio** non può influenzare il controllo fiscale nei confronti della società. La circolare precisa che la **dichiarazione di emersione non può costituire elemento di sfavore** per il contribuente, anche in sede tributaria, previsione che si ritiene valida in relazione ai soggetti riconducibili al contribuente in qualità di "dominus", come ad esempio il rapporto tra socio e società. La dichiarazione di emersione non rappresenta quindi un elemento presuntivo in grado di indirizzare un controllo o una pretesa tributaria sia verso il contribuente stesso sia verso soggetti terzi. Si rammenta invece che nel caso inverso di accertamento effettuato nei confronti di una società, i cui redditi sono imputati per trasparenza al socio, il socio stesso potrà utilizzare la copertura dell'emersione per il maggior reddito accertato ai fini IRPEF.
- 3) Per i redditi prodotti **dal 01.01.2009 fino alla data di emersione** dalle attività finanziarie rimpatriate, l'obbligo impositivo può essere assolto contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, comunicando all'intermediario analiticamente i redditi percepiti nel periodo considerato su tali attività. Si tratta di quelle attività per le quali risulta applicabile il regime del risparmio amministrato o il regime del risparmio gestito ovvero per le quali l'intermediario è tenuto all'applicazione di una ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva (esclusi quindi i dividendi e capita-gain sulle partecipazioni qualificate). L'intermediario applicherà le ordinarie ritenute alla fonte o imposte sostitutive che avrebbe applicato qualora dette attività fossero già in deposito presso lo stesso intermediario. L'imposta, quindi, è prelevata direttamente dall'intermediario ricevendo apposita provvista da parte del contribuente.

In alternativa al criterio analitico sopra descritto, può essere utilizzato il metodo forfettario basato su una quantificazione presuntiva dei proventi percepiti nel periodo considerato. Sulle attività finanziarie rimpatriate si presume un reddito pari al tasso Bce medio di periodo, con un **prelievo sostitutivo pari al 27%**, criterio sicuramente preferito dai quei contribuenti che avranno difficoltà nel quantificare le somme incassate o per quei redditi che sconterebbero le ritenute d'acconto con necessità di presentazione della dichiarazione dei redditi per il calcolo dell'imposizione definitiva.

Per i redditi percepiti successivamente alla data di presentazione della dichiarazione il prelievo tributario avverrà a cura dell'intermediario depositario.

Andranno quindi dichiarati in Unico 2010 redditi 2009 i redditi sui quali non è prevista nessuna alcuna ritenuta secca da parte degli intermediari e i redditi prodotti sui beni regolarizzati e mantenuti all'estero.

- 4) **La regolarizzazione delle attività patrimoniali detenute all'estero può avvenire solamente se si è violata la normativa sul monitoraggio fiscale.** Nel caso degli immobili detenuti all'estero bisogna indicare tali immobili nel quadro RW di Unico se concessi in locazione e se oggetto di cessione imponible in Italia. **Nell'ipotesi di un immobile non locato, tenuto a disposizione all'estero, l'adempimento della compilazione del quadro RW in Unico è richiesto solo nel caso in cui l'immobile è assoggettato a tassazione ai fini delle imposte sui redditi (per esempio gli immobili in Spagna).** Di conseguenza per quegli immobili per cui non sussisteva l'obbligo di compilazione del quadro RW (ad esempio in Francia) non è possibile accedere alla procedura di emersione in quanto non si sono violate le norme sul monitoraggio fiscale. **Tuttavia è possibile usufruire dello scudo per sanare la mancata indicazione nel quadro RW delle somme transitate all'estero ed utilizzate per l'acquisto dell'immobile.**

A partire dalla dichiarazione dei redditi del periodo in corso (Unico 2010 redditi 2009) l'Agenzia delle Entrate ha previsto che nel quadro RW di Unico **andranno indicati tutti gli immobili tenuti a disposizione a prescindere dall'assoggettamento a tassazione ai fini delle imposte sui redditi.**

Si rammenta che la regolarizzazione degli immobili detenuti all'estero può avvenire solamente per gli immobili situati in Stati UE, Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo o in Stati extra UE che

RIPRODUZIONE VIETATA



garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali. Sono escluse, ad esempio la Svizzera, la Repubblica di San Marino e Montecarlo. Per sanare le violazioni commesse in relazione agli immobili detenuti in questi stati, le possibilità per utilizzare lo scudo fiscale si limitano alla vendita dell'immobile e al successivo rimpatrio delle somme incassate, oppure mediante conferimento dell'immobile ad una società estera e successivo rimpatrio delle relative partecipazioni.

Per l'anno 2009 i contribuenti che usufruiscono dello scudo fiscale sono esonerati dalla presentazione del quadro RW in merito alle attività oggetto di emersione.

ENTI NON COMMERCIALI – INVIO MODELLO EAS

L'art. 30 del D.L. n. 185/2008 ha previsto, per gli enti non commerciali, tra le condizioni per poter usufruire delle agevolazioni fiscali in materia di imposte sui redditi (art. 148 del TUIR) e in materia di IVA (art. 4 DPR 633/1972), la presentazione del **modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali – modello EAS**.

Tale obbligo interessa tutti gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica che si avvalgono di una o più disposizioni in merito alla decommercializzazione dei proventi di cui ai citati artt. 148 TUIR e 4 DPR 633/1972. Sono escluse: le associazioni e organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 266/91 che svolgono attività commerciali rientranti in quelle marginali; le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime forfettario ex Legge 398/91; enti associativi dilettantistici iscritti al CONI che non svolgono attività commerciali.

L'Agenzia delle Entrate ha tenuto a precisare che non si tratta di un controllo automatico degli enti associativi bensì di *"... uno strumento rilevante, ma non esclusivo, ai fini dell'analisi del composito universo dell'associazionismo ..."*

In relazione al termine entro il quale provvedere alla presentazione in via telematica del modello, con comunicato stampa, l'Agenzia delle Entrate ha prorogato tale data al **15.12.2009**, inizialmente prevista per il 30.10.2009, se l'ente era già costituito alla data del 29.11.2008; per gli enti costituiti in data successiva la presentazione è prevista **entro 60 giorni dalla costituzione**; tuttavia se la scadenza di tale termine cade prima del 15.12.2009, il modello può essere trasmesso entro tale data.

Sono previste semplificazioni per la compilazione del modello per alcune tipologie di enti già iscritti in particolari registri e verrà precisato l'esonero dall'obbligo anche per le associazioni ONLUS, attraverso l'emanazione di ulteriori chiarimenti ufficiali.

CONTRIBUTI IVS SU COMPENSI CO.CO.CO.

Si ricorda che con il progetto già avviato di riallineamento delle **aliquote contributive IVS dei co.co.co** a quelle dei lavoratori artigiani e commercianti è cambiato il sistema di conteggio dei periodi di accreditamento ai fini pensionistici: a coloro che percepiscono compensi relativamente a collaborazioni coordinate e continuative verranno accreditati 12 mesi qualora verseranno **contributi su un imponibile non inferiore al minimale annuo** previsto per la gestione dei lavoratori autonomi (artigiani e commercianti), altrimenti il periodo contributivo viene riproporzionato.

In sostanza per garantirsi l'accreditamento di un periodo di 12 mesi ai fini pensionistici, coloro che ricevono compensi come collaborazione coordinata e continuativa (tra cui si ricordano i compensi amministratori di società) devono versare i contributi relativamente ad un imponibile uguale o superiore al minimale stabilito annualmente. Per l'anno 2009 **il minimale è di € 14.240,00** e viene di anno in anno rivalutato.

SCADENZE: VERSAMENTI ACCONTI IRPEF, IRES, IRAP

Entro il prossimo 30.11.2009 le persone fisiche, le società di persone ed i soggetti Ires, con esercizio coincidente con l'anno solare devono provvedere al versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte di loro competenza (Ipef, Ires, Irap) relativa ai redditi conseguiti nel 2009.

Gli acconti possono essere determinati con il *metodo storico* o con il *metodo previsionale*.

Il **metodo storico** si basa sull'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente, ossia sull'importo evidenziato:

- Nel rigo "differenza" del mod. UNICO 2009 PF per l'acconto IRPEF;
- Nel rigo "Ires dovuta o differenza a favore del contribuente" del mod. UNICO 2009 SC e ENC per l'acconto IRES;
- Nel rigo "Totale imposta" del mod. IRAP 2009 per l'acconto IRAP.

Gli acconti Irpef e Irap sono pari al 99% dell'imposta dovuta per le persone fisiche e società di persone; gli acconti Ires e Irap sono pari al 100% per le società di capitali. La seconda rata, non rateizzabile, corrisponde al 60% di quanto complessivamente dovuto a titolo di acconto.

Con il **metodo previsionale** l'acconto dovuto è determinato sulla base di una stima del reddito/valore della produzione che si presume di conseguire nel 2009: se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva

RIPRODUZIONE VIETATA



dichiarazione può determinare gli acconti sulla base di tale minore imposta. L'importo della seconda rata può quindi essere ridotto o omesso senza l'applicazione di sanzioni, purché l'acconto complessivo non sia inferiore a quanto dovuto a titolo di Irpef, Ires, Irap per l'anno in corso.

Si precisa che in caso di errore nella determinazione e nel versamento dell'acconto si va incontro all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia (30% dell'importo non versato oltre agli interessi legali, fermo restando la regolarizzazione spontanea tramite il ravvedimento operoso).

PEC OBBLIGATORIA PER I PROFESSIONISTI

L'art. 16 del D.L. n. 185/2008 ha previsto che **entro il prossimo 29.11.2009 i professionisti** iscritti in Albi o elenchi sono obbligati a dotarsi di una **casella di posta elettronica certificata (P.E.C.)** e comunicarla sempre entro tale data al relativo Ordine o Collegio. Quest'ultimo pubblica in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo indirizzo PEC.

Attraverso la PEC, qualora sia il mittente che il destinatario siano titolari di indirizzo di posta certificata, **al messaggio è riconosciuto valore legale** (viene equiparato alla lettera raccomandata spedita tramite mezzo postale).

I professionisti devono scegliere e stipulare un contratto con un gestore abilitato a fornire tale servizio.

Il gestore garantisce l'autenticità e l'integrità del messaggio, comunica e registra l'avvenuto (o fallito) invio del messaggio da parte del mittente, comunica e registra la consegna (o mancata consegna) del messaggio al destinatario.

La ricevuta di avvenuta consegna inoltrata dal gestore attesta che il messaggio di posta elettronica certificata è arrivato nella casella di posta elettronica del destinatario indipendentemente dall'avvenuta lettura. Bisogna dunque prestare attenzione ai messaggi ricevuti perché eventuali termini legali di decadenza collegati al messaggio decorrono **dalla messa a disposizione del messaggio nella casella PEC del destinatario.**

N.B. Si ricorda che anche le società dovranno dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata da comunicare al Registro Imprese entro la data del **29.11.2011**, per le società già costituite alla data del **29.11.2008**, ovvero all'atto di iscrizione al Registro Imprese per quelle costituite dopo tale data.

Sono escluse le ditte individuali.

NUOVE REGOLE DI COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

La c.d. Manovra d'Estate ha previsto a partire dal 01.01.2010 nuove regole per la compensazione "esterna" e per il rimborso del credito IVA annuale e periodico di importo superiore ai €10.000 annui.

E' stato introdotto innanzitutto l'**obbligo di presentare la dichiarazione IVA annuale** (per i crediti che emergono dalla dichiarazione) **o l'istanza** (mod. IVA TR, per i crediti infrannuali) prima di procedere all'effettuazione delle compensazioni "esterne" per un importo superiore a 10.000€ annui. In particolare **la compensazione potrà avvenire solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione o istanza**, che dovrà avvenire unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

A tal fine è previsto che il Modello IVA 2010, relativo al 2009, può essere presentato in forma autonoma a partire dal 1° di febbraio, di conseguenza non sarà possibile effettuare compensazioni esterne prima del 15.03.2010.

La stessa norma ha previsto, la necessità di un **visto di conformità** sulla dichiarazione IVA annuale o sull'istanza rilasciato da un soggetto abilitato, o in alternativa la sottoscrizione della dichiarazione anche da parte di coloro che sottoscrivono la Relazione di revisione per la compensazione per un importo superiore a 15.000€ annui.

- **Qualora intendiate effettuare compensazioni "esterne" o chiedere a rimborso il credito IVA annuale per importi eccedenti la soglia di €10.000 a partire dal 16.03.2010, dovrete consegnare allo studio tutti i documenti necessari per la compilazione della dichiarazione IVA entro e non oltre il 22.01.2010.**

LA TARDIVA PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI INTRASTAT

La tardiva presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT è una violazione sanzionabile in quanto incide sull'attività di controllo degli Uffici, con la sanzione da €516,00 a €1.032,00 per ciascun elenco. La sanzione è ridotta alla metà in caso di regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'Ufficio.

E' possibile anche la regolarizzazione con il **ravvedimento operoso** ai sensi della lettera b) dell'art.13 D.Lgs. n.

RIPRODUZIONE VIETATA



472/97, esso va effettuato entro il termine di presentazione della Dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è commessa la violazione e richiede il pagamento di una sanzione ridotta ad **1/10** secondo le nuove misure previste dal decreto anticrisi.

Nella seguente tabella vengono sintetizzate le sanzioni applicabili alle violazioni relative agli elenchi riepilogativi INTRASTAT:

SANZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT		
VIOLAZIONI DATI FISCALI		SANZIONE
Omessa presentazione		da € 516 a € 1.032
Presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio		da € 258 a € 516
Presentazione tardiva con ravvedimento operoso		⇒ € 52 ⇐
Presentazione elenco incompleto, inesatto o irregolare		da € 516 a € 1.032
Regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio o regolarizzazione spontanea dell'interessato		nessuna sanzione
VIOLAZIONI DATI STATISTICI		SANZIONE
Omissione (anche a seguito di omessa presentazione) o inesattezze nei dati	persone fisiche	da € 206 a € 2.065
	società ed enti	da € 516 a € 5.164
Omissione o inesattezze nei dati regolarizzate a seguito di richiesta dell'Ufficio	persone fisiche	da € 103 a € 1.032
	società ed enti	da € 258 a € 2.582

AVVISO COMUNE – SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE PMI VERSO IL SISTEMA CREDITIZIO

Attraverso l'accordo firmato il 3 agosto scorso l'Abi ha individuato una serie di interventi finalizzati a sostenere le PMI che a causa della crisi, registrano difficoltà finanziarie temporanee.

Gli interventi previsti sono i seguenti:

- Sospensione per 12 mesi del pagamento della **quota capitale** e non della quota interessi delle rate di mutuo (sono esclusi i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica);
- Sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della **quota capitale** implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente "immobiliare" ovvero "mobiliare";
- Operazioni di allungamento a 270 giorni (complessivi) delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili.

Le condizioni per essere ammessi sono le seguenti:

- si deve trattare di un'impresa con meno di 250 dipendenti e con fatturato minore di 50 milioni di euro oppure con totale attivo di bilancio fino a 43 milioni;
- l'impresa deve avere una situazione economica e finanziaria che possa provare la continuità aziendale;
- alla data del 30.09.2009 le imprese dovevano avere esclusivamente posizioni classificate dalla banca "in bonis" e al momento della presentazione della domanda non devono avere posizioni classificate come "ristrutturate" o "in sofferenza" ovvero procedure esecutive in corso.
- Le rate devono essere in scadenza o già scadute da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda.

Le domande potranno essere presentate fino al **30.06.2010**.

La sospensione del pagamento dei debiti per un anno comporterà l'allungamento del piano di ammortamento dei mutui ma anche dei leasing. **Di tale operazione dovrà essere data adeguata informativa nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla Gestione.**

A disposizione per eventuali chiarimenti.

RIPRODUZIONE VIETATA